

Covid-19: nuove sanzioni per chi non rispetta i divieti

27 Marzo 2020

Per l'emergenza sanitaria da covid-19, è stato pubblicato (Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020) il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, con il quale si intende fare chiarezza e ordine sui vari provvedimenti adottati dal Governo (decreti legge, Dpcm, ordinanze, ecc.), dalle Regioni e dai Comuni.

I contenuti del Decreto Legge – in vigore dal 26 marzo 2020 – sono i seguenti:

1) **misure che possono essere adottate dalle autorità** (Stato, Regioni, Comuni) e che devono rispettare i principi di proporzionalità ed adeguatezza al rischio epidemiologico presente su un determinato territorio o sull'intero territorio nazionale. Fra queste vi sono la limitazione delle persone, la chiusura di strade, parchi e altri spazi pubblici, la limitazione o il divieto di ingresso in territori comunali, provinciali e regionali, limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato (art. 1);

2) **rapporto fra diversi provvedimenti emanati dalle diverse autorità** (artt. 2 e 3). Poiché il quadro normativo fino ad ora è stato caratterizzato dal sovrapporsi di diverse disposizioni emanate da varie fonti (Governo, Ministeri, Regioni, Comuni), con conseguente incertezza applicativa ed anche conflitti fra di esse, si chiarisce che:

- **le misure per l'emergenza sanitaria sono adottate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm)**, anche su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate o del Presidente della Conferenza delle Regioni;
- in attesa dell'adozione dei Dpcm e con efficacia limitata fino a tale momento, **in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute, le misure possono essere adottate dal Ministro della salute**;
- in attesa dell'adozione dei Dpcm e con efficacia limitata fino a tale momento, **le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario nel loro territorio, possono introdurre misure ulteriormente restrittive tra quelle previste dall'articolo 1**, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale;
- **i Sindaci non possono adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali**, né eccedendo gli ambiti di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale (viene abrogato l'art. 35 del decreto legge 9/2020 che vietava ai comuni di adottare ordinanze).

3) **sanzioni conseguenti al mancato rispetto dei divieti** (art. 4). Il decreto legge 19/2020 declassa queste fattispecie da penali ad amministrative e prevede una **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 3.000** in luogo dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a euro 206 ai sensi dell'art. 650 del codice penale "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità". Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, la sanzione è aumentata fino a un terzo.

Si evidenzia che il **declassamento a sanzioni amministrative riguarda anche le sanzioni**

penali delle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del Decreto Legge 25/2020 e cioè fino al 25 marzo 2020, e che in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà e cioè euro 200.

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto e ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge n. 18/2020, cd. "cura Italia" che prevede una generale sospensione di tutti i termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per i quali non si dovrà tener conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020.

Ai fini dell'accertamento dell'illecito il decreto legge rinvia alle regole generali della Legge 689/1981 in base al quale *"la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore.."* e *"Se non è avvenuta la contestazione immediata..., gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni"* (art. 14). L'opposizione alla sanzione dovrà essere presentata al giudice di pace competente territorialmente entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del provvedimento sanzionatorio (art. 22 Legge 689/1981 e art. 6 D.lgs. 150/2011).

Si sottolinea infine che viene espressamente abrogato il decreto legge 6/2020 che regolava questi stessi aspetti, facendo comunque salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base di tale provvedimento.

In allegato il decreto legge 19/2020

39174-DL 25 marzo 2020 n_19.pdf [Apri](#)